

*Adriano Zamperini, Marialuisa Menegatto,
Francesca Vianello (Università degli Studi di Padova)*

LA QUESTIONE TORTURA IN ITALIA

1. Introduzione. – 2. Il panorama internazionale e l'iter parlamentare. – 3. Le parole della legge. – 4. Soggetti vulnerabili. – 5. Conclusione.

1. Introduzione

Grazie all'ascesa di una cultura dei diritti umani, la tortura è diventata simbolo d'inciviltà e perciò qualcosa di radicalmente inconciliabile con la democrazia. Convenzioni e trattati internazionali si sono affrettati a metterla al bando, spingendo i singoli Stati a legiferare per vietarla. La pubblica avversione e il contrasto normativo nei confronti della tortura sono ben noti, ma purtroppo non sono i titoli di coda di un film a lieto fine. Congedando il Novecento, le Nazioni Unite avevano promosso l'idea di una sicurezza umana incentrata sulla protezione dei singoli dalle minacce al loro benessere e all'integrità fisica. Un proposito purtroppo smentito da tante vicende individuali e collettive. Basti ricordare la giovane vita di Giulio Regeni, martoriata e spezzata dalla tortura mentre svolgeva la sua ricerca di dottorato in Egitto. E gli Stati Uniti, che sistematicamente hanno praticato la tortura a Guantanamo; addirittura, dopo l'11 settembre, in quel Paese opinion leader e studiosi hanno cominciato a teorizzare un ritorno giustificato della tortura quale strumento per contrastare e debellare il terrorismo.

Pur con sistemi politici diversi, Egitto e Stati Uniti non sono comunque l'Italia. E i discorsi pubblici che a lungo sono circolati all'interno dei nostri confini veicolavano l'idea che i cittadini fossero al riparo da una simile crudeltà, e quindi mai e poi mai avrebbero potuto essere torturati dalle proprie autorità. Discorsi che sono risuonati persino nelle aule parlamentari. Durante il periodo di storia contemporanea noto come "Anni di piombo", Leonardo Sciascia, al tempo membro del Parlamento, incalzò le autorità a rendere conto del proprio operato in merito ad accuse di torture inflitte a membri di gruppi armati. Così, per voce dell'allora ministro dell'Interno Virginio Rognoni, rispose il Governo italiano:

La pratica della "tortura" – un termine questo che ripugna innanzitutto alla nostra coscienza di uomini – è estranea e tale deve rimanere ai comportamenti e alle regole di un paese democratico e civile, in cui deve dominare – senza alcuna possibilità di equivoco – l'assoluto rispetto delle leggi e dello Stato di diritto. (...) Anche in momenti aspri e duri come questi, di ira e di sgomento, non abbiamo mai ceduto ad

alcuna tentazione autoritaria, ad alcuna suggestione di risposta che andasse oltre i confini istituzionali¹.

Come documentato negli anni successivi, il ministro Rognoni mentì: tra gli arrestati per banda armata e/o associazione sovversiva ci sono stati casi di tortura. E fu attiva una squadra di “specialisti” in trattamenti come l’algerina (tecnica internazionalmente conosciuta come *waterboarding*), guidata da un funzionario di polizia (Nicola Ciocia), noto nell’ambiente con l’emblematico nome di “professor De Tormentis”. Se tali vicende sono rimaste semi-sconosciute, di ben altra portata a livello di pubblica opinione e di mass media è stato il G8 di Genova (*cfr.* A. Zamperini, M. Menegatto, 2013, 2015): per gli avvenimenti della scuola Diaz e della caserma Bolzaneto l’Italia è stata condannata per tortura dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU). Ancora: l’Italia ha fornito il supporto logistico per favorire il prelievo forzato di una persona successivamente torturata oltre confine (il caso Abu Omar). Senza voler fare un elenco di episodi di tortura e trattamenti inumani e degradanti (per alcuni recenti casi, *cfr.* A. Zamperini, V. Siracusa, M. Menegatto, 2017), è acclarato che l’Italia non ne è immune. Al di là di un rassicurante *storytelling* politico, la patria di Beccaria ha conosciuto e conosce il fenomeno, e per combatterlo è indispensabile dotarsi di leggi appropriate, affinché ogni atto di tortura sia sanzionato in modo adeguato e la vittima sia messa nella condizione di presentare denuncia, ricevere protezione e sostegno. Dopo anni di ritardo, sotto la spinta delle sentenze Corte EDU sul G8, verso la fase finale della XVII legislatura, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, nell’ordinamento italiano è stato introdotto il reato di tortura. Questo numero monografico, in modo sistematico e con un approccio multidisciplinare, intende analizzare questa novità giuridica, prestando attenzione alla sua genealogia, al testo di legge, ai problemi applicativi e alle potenziali ricadute in termini di tutela delle vittime.

2. Il panorama internazionale e l’iter parlamentare

Come già accennato, dopo l’11 settembre, la cosiddetta “guerra al terrorismo” ha aperto uno spazio di discussione orientato a fornire argomenti a favore di una ri-legalizzazione della tortura. Il saggio di Marina Lalatta Co-sterbosa (2018) affronta questo argomento cercando di mostrare l’incoerenza politica e l’impossibilità teorica di tale scopo. L’autrice muove i suoi passi da un’articolata definizione di tortura, vista come l’espressione più crudele

¹ Risposta alle interpellanze, Atti Parlamentari, Seduta Parlamentare del 22 marzo 1982.

e estrema dell'intenzione di fare del male all'interno di un sistema sociale. Sviluppa un corpo a corpo con le diverse argomentazioni morali e politiche che, nelle attuali società democratiche, sostengono la legittimità del ricorso alla tortura. Attraverso questa modalità, evidenzia l'incompatibilità di tali discorsi con i principi fondamentali della democrazia costituzionale, giungendo a elaborare una ferma condanna nei confronti di qualsivoglia tentativo di riportare la tortura nell'alveo della società civile, da cui è stata bandita da tempo e senza alcuna possibilità teorica di farvi ritorno.

Lo scenario internazionale avrà una diretta conseguenza anche nel percorso parlamentare della legge italiana sulla tortura. Infatti, nel bel mezzo dei lavori, irromperà la strage jihadista di Nizza del 14 luglio 2016; sarà un'occasione-pretesto per rinviare qualsiasi decisione, inducendo l'opinione pubblica a pensare che un simile provvedimento possa essere in qualche modo d'ostacolo alle forze di polizia nella protezione dei cittadini e nella prevenzione del terrorismo. Del resto, pure dal versante delle forze dell'ordine si sono levate voci contro il reato di tortura perché avrebbe "legato le mani" alla polizia. La legge contro la tortura è stata dipinta come una norma del cosiddetto "partito dell'anti-polizia", un elemento destabilizzante perché avrebbe incrinato il legittimo utilizzo della forza nell'espletamento del dovere dei funzionari di polizia, con conseguente esposizione degli stessi a facili strumentalizzazioni e possibili danni, oltre a deteriorare il sistema di prevenzione e sicurezza dell'intero Paese. Dentro le stesse forze dell'ordine non sono mancate differenziazioni tra chi ha vissuto l'introduzione del reato di tortura come una vera e propria minaccia e chi l'ha interpretata, invece, come un rafforzamento del patto democratico con i cittadini. Di queste prese di posizione, e di tanto altro, parlano Lorenzo Guadagnucci e Enrica Bartesaghi (2018), ricostruendo l'accidentato e sofferto iter parlamentare della legge, dopo più di trent'anni dalla firma italiana della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

3. Le parole della legge

Il diritto internazionale impone un divieto assoluto all'uso della tortura o di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In altre parole, il diritto di tutti gli individui di essere liberi da simili trattamenti non è derogabile, indipendentemente dalle circostanze. E nemmeno si può invocare il lessico dell'emergenza, in nome di una presunta sicurezza dentro lo schema amico-nemico. Le parole usate nelle convenzioni dell'ONU e nelle sentenze della Corte EDU sono nette: la tortura è inammissibile, sempre e ovunque. Allora, come sono state recepite queste parole dal legislatore italiano? Tre contributi affrontano in modo particolare le varie questioni sollevate dal testo

di legge. Il primo, redatto dagli avvocati Stefania Amato e Michele Passione (2018), tratta gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* introdotti nel codice penale italiano, evidenziando la debolezza e il rischio di fallimento di questi nuovi strumenti giuridici. La critica si concentra principalmente sulla previsione di un reato di tortura generico, commesso da qualsiasi civile e non necessariamente da pubblici funzionari, sul mancato riferimento allo scopo di atti violenti o minacciosi, e in generale sulla potenziale complicazione nello svolgimento dei procedimenti penali a causa dell'utilizzo di previsioni ambigue, quali quelle che richiedono un “verificabile” trauma psichico oppure l’agire con “crudeltà”.

Il magistrato Enrico Zucca (2018) sostiene che la legislazione italiana, avendo reso la tortura un crimine specifico, si è allontanata dalla definizione della Convenzione ONU e non ha rispettato i principi vincolanti della Corte EDU sulla necessità di prevedere che il reato non sia soggetto alla prescrizione o che non vi sia il rischio che le sanzioni siano altrimenti rese inefficaci. Egli sottolinea che le numerose forme di tortura praticate anche nella storia italiana (comprese quelle commesse al vertice del G8 di Genova) potrebbero non essere riconosciute dalla legge in vigore e rimanere impunite. Inoltre, sembrerebbe una legge pensata per perpetratori privati, con il pericolo di sovrapporsi alla previsione di altri reati già sanzionati.

Il già citato tema del “verificabile trauma psichico” chiama in causa le scienze della psiche quale strumento per accertare o meno l’atto di tortura passando per il tramite della sofferenza della vittima. Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto (2018), sottolineando che non vi è alcun “trauma di tortura” o “sindrome da tortura”, operano un confronto tra il dettato della legge e i dati clinici sulla sofferenza della tortura, con particolare attenzione alla tortura psicologica. Lo stato dell’arte della ricerca scientifica mostra che il trauma (il danno psicologico causato da un evento traumatico) non è un risultato universale. Le persone possono reagire a eventi potenzialmente traumatici, come la tortura, con una vasta gamma di possibili modi. Sulla base di questa evidenza empirica, emerge la necessità di non fissare un’equivalenza tra “sofferenza” e “danno mentale” e di evitare di usare il “danno mentale” come indicatore di “sofferenza” causata dalla tortura. Poiché la legge italiana trascura queste indicazioni, vengono discusse le possibili conseguenze della certificazione di un “trauma psichico verificabile” sulla vittima e i rischi di un processo di ri-vittimizzazione.

4. Soggetti vulnerabili

Un paradosso del diritto, e del diritto penale in particolare, riguarda il suo rapporto con la violenza. Chiunque si avvicini al mondo dell’esecuzione della

pena si può rendere conto di quanto, nella sua espressione estrema, il diritto finisce per assomigliare alla violenza. I filosofi del diritto ci insegnano che la differenza tra diritto e violenza è la scommessa della modernità: una scommessa che non va giocata solo nell'affermazione e nella forma del diritto penale, ma anche nelle pratiche quotidiane del suo esercizio. Dicembre 2004, carcere di Asti: due detenuti sono condotti in isolamento. La cella non ha vetri, non ci sono materassi e nemmeno coperte. Mancano lavandino e sedie. Il cibo è rigidamente razionato e ai detenuti è impedito dormire. Quotidianamente, sono insultati e sottoposti a violenti percosse. Nel corso di intercettazioni per altre indagini, vengono ascoltate le conversazioni telefoniche di alcuni degli agenti di custodia coinvolti: emerge un contesto di diffusa violenza, dove persino il tentato suicidio di uno dei due detenuti è salutato con soddisfazione. L'esito del processo sarà mortificato dall'assenza del delitto di tortura nel nostro ordinamento, fino al pronunciamento della Corte EDU che sentenzierà che nel carcere di Asti ci fu effettivamente tortura. Ora, con l'introduzione del reato, il saggio di Riccardo De Vito (2018) analizza il rapporto tra carcere e tortura per valutare la reale efficacia della nuova legislazione italiana all'interno di un'istituzione teatro di innumerevoli violazioni dei diritti umani. La disamina muove i suoi passi da alcuni casi giudiziari per evidenziare come i contesti della pena detentiva siano strutturalmente i più esposti al pericolo di torture e trattamenti inumani e degradanti. I luoghi di reclusione sono luoghi che, al di là dei richiami formali ai principi costituzionali, della legittimazione che deriva da ordinamenti che sulla carta sembrano all'avanguardia, di regolamenti di esecuzione che magnificano i richiami a standard europei e sovranazionali, tendono a sottrarsi, fin dalle proprie origini, al controllo esterno e alle norme del diritto ordinario, a promuovere spazi di eccezione, a tollerare ciò che in altri luoghi non sarebbe tollerabile (*cfr.* F. Vianello, 2017). L'autore ritiene che la nuova legislazione non garantisce efficacemente la prevenzione e la repressione della tortura, in quanto non si confronta con le caratteristiche strutturali del sistema carcerario, fondato su relazioni asimmetriche tra agenti di custodia e detenuti avvolte da un alone di opacità.

Un'altra tipologia di persone particolarmente vulnerabili sul piano del rispetto dei diritti umani e quindi esposte al rischio di tortura sono i migranti. Così Roberto Settembre (2018) sposta il baricentro dell'attenzione oltre i confini nazionali, analizzando i flussi migratori e gli accordi bilaterali tra l'Italia, l'Europa e i Paesi africani. L'autore enumera una serie di episodi che, a dispetto di una narrazione formale politicamente allineata alla tutela dei diritti umani, permettono di fatto il respingimento delle persone in campi di prigione dove vengono uccise, detenute illegalmente, regolarmente torturate e persino vendute sui mercati degli schiavi. E tutto ciò si è verificato e si

verifica nonostante l'Italia abbia adottato una legge che si vorrebbe “contro” la tortura.

5. Conclusione

Come evidenziato da Simone Santorso (2018) nella rassegna svolta intorno a due recenti volumi, la tortura è una costante storica. Non è strumento esclusivo delle tirannie, e pertanto vivere nelle democrazie non vuol dire esserne al riparo. Certo, le democrazie impegnano i torturatori: sono costretti a camuffarla, magari con acrobazie linguistiche che impediscono di pronunciare la parola tabù. Serve una neolingua della violenza fatta di un vocabolario purificato da qualsiasi implicazione che potrebbe risultare dirompente per un potere che si vorrebbe legittimato e non autoritario. Non a caso, l'esercizio della tortura spesso si nutre della logica emergenziale di un potere che “lavora per proteggerci”. O ancora, talvolta la tortura è spacciata come una sorta di “male minore”, il sacrificio necessario per tutelare più alti valori morali della convivenza democratica.

Se la tortura è indipendente da uno specifico assetto politico, la tortura è però crimine politico. I funzionari che la praticano non offendono solo il corpo del torturato ma l'intero corpo sociale. E nel momento in cui uno Stato introduce il reato di tortura riconosce la presenza di potenziali abusi da parte dei suoi rappresentanti. Un versante che chiama in causa la nozione di cittadinanza e il posizionamento assunto dai singoli cittadini. Infatti, qualsiasi fenomeno di violenza presenta una struttura triangolare: perpetratore, vittima e spettatore. Se quest'ultimo percepisce il rapporto perpetratore-vittima come giusto o necessario, legittimandolo ne diventa complice. Non è azzardato affermare che la salvezza del torturato non dipende tanto – o non dipende solo – dalla mano abbassata del perpetratore, quanto anche dalla mano protesa dello spettatore. Una mano che può protendersi o ritirarsi grazie all'attività di osservazione critica cui è sottoposta la tortura.

In definitiva, questo numero monografico vuole proprio inserirsi in una simile prospettiva, analizzando e osservando criticamente la questione tortura in Italia, attraverso le lenti di una legge che, pur propugnando di essere “contro” la tortura, si configura molto più modestamente e problematicamente come una legge “sulla” tortura.

Riferimenti bibliografici

AMATO Stefania, PASSIONE Michele (2018), *La legge italiana: un profilo giuridico*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 51-66.

- DE VITO Riccardo (2018), *La tortura in carcere*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 95-108.
- GUADAGNUCCI Lorenzo, BARTESAGHI Enrica (2018), *La legge sulla tortura: il difficile iter parlamentare*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 35-49.
- LALATTA COSTERBOSA Marina (2018), *Diritto o violenza. L'impossibile legalizzazione della tortura*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 19-33.
- SANTORSO Simone (2018), *Tortura. Due opere a confronto*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 123-6.
- SETTEMBRE Roberto (2018), *Tortura oltre i confini*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 109-21.
- VIANELLO Francesca (2017), *Nella colonia penale. Un approccio sociologico al diritto nel penitenziario*, in GHEZZI Morris L., MOSCONI Giuseppe, PENNISI Carlo, RAITERI Monica, *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, Roma, pp. 139-55.
- ZAMPERINI Adriano, MENEGATTO Marialuisa (2013), *La violenza collettiva e il G8 di Genova. Trauma psicopolitico e terapia sociale della testimonianza*, in “Psicoterapia e Scienze Umane”, 47, 3, pp. 423-42.
- ZAMPERINI Adriano, MENEGATTO Marialuisa (2015), *Giving Voice to Silence: A Study of State Violence in Bolzaneto Prison During the Genoa G8 Summit*, in D'ERRICO Francesca, POGGI Isabella, VINCIARELLI Alessandro, VINCZE Laura, *Conflict and Multimodal Communication: Social Research and Machine Intelligence*, Springer, New York-London, pp. 185-205.
- ZAMPERINI Adriano, MENEGATTO Marialuisa (2018), *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 81-93.
- ZAMPERINI Adriano, SIRACUSA Valentina, MENEGATTO Marialuisa (2017), *Accountability and Police Violence: A Research on Accounts to Cope with Excessive Use of Force in Italy*, in “Journal of Police and Criminal Psychology”, 32, 2, pp. 172-83.
- ZUCCA Enrico (2018), *Chiamatela come volete: è sempre tortura. La legge italiana, tra cattivi maestri e principi delle Convenzioni*, in “Studi sulla questione criminale”, 13, 2, pp. 67-80.

